

AMBITO DISTRETTUALE VALLE SERIANA

Comuni di Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.A, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**

**AMBITO DISTRETTUALE VALLE SERIANA
ENTE CAPOFILA – COMUNE DI ALBINO**

ACCORDO PROCEDIMENTALE/CONVENZIONE

Tipologia: coprogettazione, art. 55, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017

**Servizi ed interventi a valere sul Sub Investimento
LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”
dell’Avviso 1/2022 NEXT GENERATION EU
Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali nell’ambito del
Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 5 “Inclusione e coesione”
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”**

CUP I84H22000210006

CIG B252626778

PREMESSE.....	2
Art. 1. Norme regolatrici e definizioni.....	2
Art. 2. Oggetto della convenzione.....	3
Art. 3. Durata della convenzione.....	3
Art. 4. Attività progettuali.....	3
Art. 5. Impegni specifici dell’EAP.....	3
Art. 6. Impegni specifici dell’ACC.....	4
Art. 7. Risorse messe a disposizione delle parti – rendicontazione - tracciabilità.....	4
Art. 8. Risorse umane impiegate nell’implementazione del progetto.....	5
Art. 9. Esternalizzazione delle attività – attività dei partner– divieto di cessione.....	6
Art. 10. Monitoraggio e debito informativo dell’EAP.....	7
Art. 11. Polizze assicurative.....	8
Art. 12. Recesso, revoca e decadenza.....	8
Art. 13. Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 14. Spese per la stipula della convenzione.....	9
Art. 15. Foro esclusivo.....	9
Art. 16. Rinvii normativi.....	9
Art. 17. Allegati.....	9

Da una parte:

a) Dott. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] Cod. Fisc. [redacted] il quale interviene al presente atto in rappresentanza di [redacted] codice fiscale e partita IVA: [redacted] in qualità di [redacted] dell'Ufficio [redacted] in virtù di [redacted] rilasciata in data [redacted] n. [redacted] domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente.

Nel presente atto per brevità semplicemente Amministrazione Comunale Procedente (ACC).

Dall'altra parte:

b) Sig. [redacted] in qualità di [redacted] dell'ETS [redacted] con sede in [redacted] via [redacted] n. [redacted] Partita IVA [redacted]

Nel presente atto per brevità denominata semplicemente Ente Attuatore Partner (EAP).

PREMESSE

a) Si richiama integralmente l'avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto, ivi comprese le premesse, le quali sono da intendersi qui integralmente trascritte;

(Il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà essere modificato -non in pejus per ACC, in ragione degli esiti dell'istruttoria di coprogettazione)

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'esecuzione della presente convenzione è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., esclusivamente ove richiamate in autovincolo nell'avviso pubblico;
 - d) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017;
 - e) dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - f) dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - g) dal Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - h) dall'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i) dai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - j) dagli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR
3. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 2 dell'avviso pubblico.

Art. 2. Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo redatto a valle del procedimento di co-progettazione il quale, unitamente al quadro economico ed al cronoprogramma, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento, che l'EAP, unitamente ad ACC, s'impegna a rispettare e ad implementare in maniera puntuale.
2. In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, nel rispetto dei parametri minimi previsti dall'Avviso pubblico e dal Progetto esecutivo, eventualmente formalmente riorientati per un miglior raggiungimento degli obiettivi, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione

Art. 3. Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione, e sino alla totale implementazione del progetto esecutivo ed al totale esaurimento del budget di progetto, che dovrà avvenire entro e non oltre il , in coerenza con il cronoprogramma accluso al Progetto Esecutivo
2. L'EAP s'impegna a garantire l'esecuzione delle prestazioni anche oltre detto periodo, allorquando il competente ministero accordi proroghe rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti, e ciò si renda necessario per la migliore realizzazione del progetto e la migliore distribuzione delle risorse nel tempo.

Art. 4. Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della convenzione sono meglio dettagliati nel Progetto Esecutivo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione e allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Detto progetto evidenzia il riparto di competenze tra ACC e EAP per l'implementazione congiunta del progetto medesimo, e per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5. Impegni specifici dell'EAP

1. L'EAP si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel progetto esecutivo, secondo la suddivisione di competenze tra i soggetti coinvolti, e nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma.
2. L'Ente attuatore garantisce la disponibilità a collaborare con i soggetti individuati dall'Amministrazione comunale per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.
3. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell'attività, dovute a qualsiasi causa, l'EAP è tenuto a darne comunicazione all'ACC.
4. L'EAP si impegna a relazionare l'andamento progettuale con cadenza almeno semestrale, e comunque tempestivamente a semplice richiesta, nelle modalità indicate nel Progetto Esecutivo, in ogni caso con

tempistiche tali da consentire all'ACC il tempestivo assolvimento del debito informativo presso il competente ufficio ministeriale.

5. L'EAP si impegna a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali secondo quanto definito nel piano finanziario e nelle modalità stabilite all'art. 7.
6. L'EAP inoltre si impegna a mettere a disposizione del progetto la seguente sede operativa:
[REDACTED].
7. L'EAP si impegna a coadiuvare l'ACC nell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 12 dell'avviso ministeriale 1/2022, e nell'implementazione della convenzione sottoscritta con il Ministero, che eterointegra il presente documento in relazione agli obblighi dell'ATS, in relazione alle parti compatibili.
8. L'EAP si impegna al rispetto della normativa PNRR, e degli atti amministrativi adottati dagli enti istituzionalmente preposti, avuto particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 11.5 dell'avviso pubblico, nonché:
 - delle condizionalità PNRR – con riferimento al cronoprogramma ed ai documenti Programmatici della Misura (Annex CID, Operational Arrangement e Cronoprogramma Procedurale della Misura, ai quali si rinvia dinamicamente) – ed il contributo del Bando alle Milestone e ai target della Misura;
 - degli ulteriori requisiti PNRR – avuto particolare riguardo contributo programmato ai pertinenti indicatori comuni, nonché agli indicatori di progetto e di output.
 - del principio DNSH;
 - dei principi trasversali, avuto particolare riguardo alla parità di genere, alle politiche per i giovani ed alle pari opportunità e tutela dei diversamente abili.
9. L'EAP dispone delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati, ed ha valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'utilizzo del contributo, e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale.

Art. 6. Impegni specifici dell'ACC

1. L'ACC, in qualità di ente capofila, si impegna a mantenere il ruolo di soggetto capofila attuatore, responsabile della gestione complessiva dell'intero progetto, e ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 12 dell'avviso ministeriale 1/2022.
2. L'ACC si impegna ad attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione.
3. L'ACC si impegna assicurare il monitoraggio complessivo e la supervisione del progetto attraverso soggetti specificatamente individuati.
4. L'ACC si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza dell'EAP, nelle tempistiche pattuite, previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dall'EAP. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall'EAP, ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida.

Art. 7. Risorse messe a disposizione delle parti – rendicontazione - tracciabilità

1. Il quadro economico di progetto, allegato alla presente convenzione a farne parte integrante e sostanziale, evidenzia le risorse che saranno trasferite all'EAP per l'implementazione del progetto.
2. Le risorse economiche di cui al quadro economico di pertinenza dell'EAP sono determinate:
 - A) Supporto alla domiciliarità € [REDACTED]
 - B) Agenzia e kit domotici € [REDACTED]

3. Gli importi preveduti nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibile previste dall'avviso ministeriale 1/2022. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del citato avviso, o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati.
4. Relativamente alle spese "Spese ammissibili" si applica la seguente disciplina, seguendo in caso di eventuali incompatibilità il seguente ordine di "prevalenza":
 - l'art. 9 dell'Avviso ministeriale 1/2022;
 - il DPR 5 febbraio 2018, n. 22;
 - la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (dal capitolo "spese ammissibili" sino alla fine del documento), rilevante anche ai fini della documentazione da produrre a comprova delle spese sostenute. Non si applica il paragrafo A.1) di detta circolare, e non sono ammessi costi indiretti su base forfetaria, in quanto vige il principio dell'analiticità dei costi.
5. La contribuzione economica verrà erogata all'EAP sulla base di quanto riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le modalità e tempistiche, ed alle condizioni, previste dall'art. 28 dell'avviso pubblico, qui integralmente trascritto.
6. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranche del contributo, nei termini di cui al precedente comma 3) ed in forma tale da consentire all'ACC la produzione dei flussi di competenza, sulla base delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. In ogni caso il contributo assegnato dall'ACC, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo, dovendosi peraltro sempre evidenziare, anche nelle rendicontazioni, l'entità della compartecipazione dei singoli EAP, in coerenza con quanto formulato in sede di presentazione della candidatura.
7. Nel caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte dell'ente attuatore, l'ACC si riserva di procedere alla sospensione dell'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento. La puntuale esecuzione della rendicontazione è in ogni caso presupposto imprescindibile ai fini dell'erogazione del contributo, fatti salvi gli anticipi, ove assenti.
8. L'Ente attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
9. L'Ente gestore dovrà comunicare prima dell'avvio dell'esecuzione della presente convenzione gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni conseguenti al contratto, sul quale saranno effettuati i bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i nominativi e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.
10. Il CUP ed il CIG vanno obbligatoriamente riportati in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento, unitamente al riferimento alla fonte di finanziamento di matrice europea, secondo le specifiche tecniche impartite dal competente ministero.

Art. 8. Risorse umane impiegate nell'implementazione del progetto

1. I singoli componenti dell'EAP, per quanto di competenza, sono tenuti all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia giuslavoristica, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - dovrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei

- prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della convenzione;
- dovrà assolvere agli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L'EAP si impegna a mettere a disposizione le risorse professionali, con qualifica e monte ore non inferiori a quelli concertati nel Progetto Esecutivo.
 3. Il referente unico di progetto indicato dall'EAP, come individuato nell'ambito del tavolo di progettazione, è [REDACTED].
 4. L'ACC si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare, mediante i propri uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro tipico e/o atipico nonché in generale il regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione, anche sotto il profilo giuslavoristico.

Art. 9. Esternalizzazione delle attività – attività dei partner– divieto di cessione

1. L'esternalizzazione delle attività è ammessa nei termini e con i limiti previsti dall'art. 15 dell'avviso pubblico.
2. Nella scelta del fornitore del bene e/o servizio e/o lavoro da esternalizzare segue procedure ispirate al d.lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi generali ivi previsti, e secondo criteri di uniformità ed economicità. A tal fine l'EAP, in funzione del valore della fornitura del bene e/o servizio da acquisire, deve procedere come di seguito indicato (la fascia finanziaria è da intendersi IVA esclusa):
 - fascia finanziaria fino a € 20.000,00: acquisizione diretta, anche senza previa comparazione di preventivi;
 - fascia finanziaria da € 20.000,01 a € 50.000,00: acquisizione di almeno due preventivi, analitici e comparabili, da due diversi operatori economici, ove esistenti, e scelta del più conveniente;
 - fascia finanziaria da € 50.000,01 a € 100.000,00: acquisizione di almeno tre preventivi, analitici e comparabili, da tre diversi operatori economici, ove esistenti, e scelta del più conveniente;
 - fascia finanziaria da € 100.000,01 ed inferiore a € 140.000,00: acquisizione di almeno quattro preventivi, analitici e comparabili, da quattro diversi operatori economici, ove esistenti, e scelta del più conveniente.
 - fascia finanziaria da € 140.000,00 e inferiore a € 221.00000: esperimento di procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, mediante acquisizione di offerte segrete, anche con applicazione del criterio del minor prezzo senza obblighi di esclusione automatica delle offerte, nel rispetto dei principi generali previsti dal d.lgs. 36/2023.
 - fascia finanziaria superiore a € 221.00000: esperimento di procedura aperta, mediante acquisizione di offerte segrete, anche con applicazione del criterio del minor prezzo, nel rispetto dei principi generali previsti dal d.lgs. 36/2023.
3. Il numero di preventivi richiesti può essere soddisfatto anche per mezzo dei preventivi eventualmente richiesti direttamente dall'ACC per le medesime prestazioni.
4. Rimane possibile la scelta di un preventivo meno conveniente in termini economici, ma che presenti maggiori profili qualitativi, ma in tal caso è necessaria l'autorizzazione dell'ACC.
5. Nel caso di lavori, l'operatore selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 36/2023 (attestazione SOA con categoria coerente con le lavorazioni. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 è bastevole la qualificazione ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023). L'EAP prima dell'inizio dei lavori trasmette all'ACC idonea autocertificazione dell'impresa prescelta in ordine al possesso dei requisiti.

6. Il ricorso all'affidamento di attività ad un unico operatore determinato, in deroga alle procedure di cui al precedente comma 2) è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi; nei casi di cui all'art. 76 del d.lgs. 36/2023; nonché nei casi in cui sia imprescindibile la prossimità territoriale e non vi siano valide alternative; in tali casi è necessaria l'autorizzazione dell'ACC.
7. L'EAP, oltre ad attenersi alle procedure previste dal presente articolo, si assicura comunque che il fornitore del servizio dimostri il rispetto della normativa per l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.).
8. I contratti stipulati dall'EAP con i soggetti terzi saranno dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni forniture/servizi. Inoltre, essi dovranno contenere una specifica clausola sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché una clausola attraverso la quale i soggetti terzi si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi (comprese le relazioni/reports dei soggetti terzi se l'oggetto della prestazione è immateriale).
9. È vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione delle procedure di cui al precedente comma 2. Il frazionamento è da intendersi riferibile al singolo lotto, cumulando se ricorre il caso il valore delle diverse azioni/attività, se affidate al medesimo soggetto.
10. I Partner indicati dai singoli ETS costituenti l'EAP sono i seguenti:
 - A)
 - B)
 - C)
11. Per i suddetti partner non si applica il precedente comma 2, ferma la necessaria preventiva autorizzazione dell'ACC, che terrà conto della congruità delle spese esposte.
12. È fatto divieto di cedere totalmente o parzialmente lo svolgimento delle attività, al di fuori delle casistiche previste dai commi che precedono e dall'avviso pubblico, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'ACC, ove ritenga che il coinvolgimento di ulteriori soggetti possa avere positive ricadute sull'implementazione del progetto.

Art. 10. Monitoraggio e debito informativo dell'EAP

1. L'ACC assicura il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento del progetto, attraverso la verifica dell'attuazione da parte dell'EAP delle attività, per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale si impegna ad apportare le variazioni richieste.
2. A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.
3. L'EAP con cadenza semestrale procederà a relazionare sulle attività svolte, in modo l'ACC possa svolgere le attività di controllo, anche ai sensi dell'art 93, c. 1, lett. e) del Codice del Terzo Settore, nonché le attività di rendicontazione alla competente struttura ministeriale.
4. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio per le singole linee di attività le parti si impegnano ad ogni modo ad espletare forme di consultazioni periodiche e, qualora necessario o proficuo per il buon andamento del progetto, per mezzo di un Gruppo di lavoro che può prevedere il coinvolgimento di altri soggetti.

5. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà entro e non oltre 30 giorni una relazione conclusiva, nella quale dovrà essere descritto anche impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.
6. L'Ente attuatore deve comunicare, entro 5 giorni, ogni circostanza che sia eventualmente variata rispetto a quanto previsto dal presente accordo (es. sedi territoriali, orari, recapiti telefoni e indirizzi mail, responsabili delle sedi, variazioni societarie e/o aziendali ecc.).

Art. 11. Polizze assicurative

1. L'EAP è responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività poste a suo carico del progetto esecutivo, con la conseguenza che l'ACC è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
2. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'EAP ha prodotto le seguenti assicurazioni contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi ed i prestatori d'opera, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, le quali dovranno essere mantenute valide per tutta la durata della convenzione:
 - A), massimale
 - B), massimale
 - C), massimale

Art. 12. Recesso, revoca e decadenza

1. L'ACC ha diritto, a suo insindacabile giudizio e al venir meno della fiducia nei confronti della controparte, nonché in caso di eventi sopravvenuti che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, di recedere dalla convenzione in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'EAP a mezzo PEC. In tale eventualità verranno rimborsate le attività effettivamente rese sino alla data di efficacia del recesso, sempre previa analitica rendicontazione.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'EAP dovrà cessare tutte le prestazioni progettuali.
3. La perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'avviso pubblico comporterà la decadenza della convenzione, fatta salva la possibilità, in caso di raggruppamento, di proseguire il rapporto con gli altri soggetti raggruppati, se in possesso dei requisiti previsti.
4. Ferme le ipotesi di inidonea rendicontazione già previste dalla presente convenzione, si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore dell'EAP, a quanto previsto dall'art. 30 dell'avviso pubblico.
5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Per quanto qui non disciplinato, si rinvia alle pertinenti norme del Codice civile.

Art. 13. Trattamento dei dati personali

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali ed in relazione al presente accordo, tra _____ e l'ACC, si evidenzia che il Reg. UE 2016/679 (Regolamento

generale sulla protezione dei dati) prevede la figura del responsabile del trattamento quale soggetto (esterno) che tratta i dati per conto del titolare. Si rileva pertanto che, nell'ambito del predetto rapporto convenzionale/accordo:

- responsabile esterno del trattamento dei dati sulla base del contratto, ai sensi dell'art.28 del Reg. UE 2016/679 è _____ (indicare persona giuridica o persona fisica contraente), il quale dovrà adottare misure di sicurezza adeguate rispetto ai trattamenti effettuati e presidiare il rispetto del Reg. UE e della normativa nazionale;
- le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui al presente accordo; il soggetto esterno non potrà trattare dati per altre finalità;
- la durata del trattamento, le tipologie di dati trattati e le modalità del trattamento sono quelle indicate nel contratto ed ulteriormente specificate dall'ACC;
- Il responsabile del trattamento dovrà includere l'indicazione dei trattamenti effettuati all'interno del proprio registro delle attività di trattamento;

3. Ai sensi dell'art.28 del Reg. UE il responsabile del trattamento si impegna:

- a trattare i dati personali seguendo le istruzioni del titolare (ACC);
- a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- ad adottare misure di sicurezza adeguate;
- a non ricorrere ad altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione del titolare; in tal caso il nuovo responsabile deve osservare gli stessi obblighi previsti dalla normativa;
- ad assistere il titolare nel far fronte alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- ad assistere il titolare nell'applicazione di adeguate misure di sicurezza, nell'attuazione della procedura prevista nel caso di violazione dei dati, nella predisposizione delle valutazioni di impatto per i trattamenti a rischio elevato;
- a cancellare o restituire i dati al titolare del trattamento una volta concluso il rapporto contrattuale;
- a mettere a disposizione del titolare le informazioni necessarie per dimostrare l'osservanza degli obblighi previsti ed a consentire eventuali attività di verifica.

Art. 14. Spese per la stipula della convenzione

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto e la sua registrazione sono a totale carico dell'EAP.

Art. 15. Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto si farà riferimento al foro territorialmente competente in ragione della sede legale del Comune di Albino.

Art. 16. Rinvii normativi

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente accordo si fa rinvio: alle norme comunitarie, nazionali, regionali vigenti; alle disposizioni dei piani e dei programmi di riferimento settoriale, ivi compreso l'Avviso ministeriale 1/2022; a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella proposta progettuale; ai documenti convenzionali ed ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.
2. L'EAP si impegna in ogni caso ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, nelle parti compatibili, garantendo in tal senso anche per gli eventuali partecipanti all'associazione di scopo ed ai partner progettuali.

Art. 17. Allegati

1. Costituiscono allegati alla presente convenzione i seguenti documenti:

A) Avviso Pubblico e relativi allegati

B) Progetto esecutivo

C) Quadro economico

D) Cronoprogramma

E)

F)

G)